



# Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 4 Settembre 2017

@prot. n. 3103/S.G./A./ Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti

All'Amministratore  
Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana  
ROMA

[entecri@cert.entecri.it](mailto:entecri@cert.entecri.it)  
[s.amministratore@cert.entecri.it](mailto:s.amministratore@cert.entecri.it)

e, per conoscenza:

Al Direttore dell' Ufficio per l'Organizzazione  
ed il lavoro pubblico  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
ROMA

[protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)  
[direttoreuolp@governo.it](mailto:direttoreuolp@governo.it)

**Oggetto:** **Attribuzione anzianità di inquadramento per il personale già dipendente militare E.S.A.C.R.I. (Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana) transitato nel ruolo ad esaurimento personale civile E.S.A.C.R.I.-**

Con la presente, si vuole fare esplicito riferimento all'argomento in oggetto ed in particolare alle numerose istanze prodotte, già da diverso tempo, dal personale ex dipendente Militare dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana transitato presso altre Amministrazioni in mobilità obbligatoria ai sensi del Decreto 14 settembre 2015 (del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) inerente "*Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale*" (G.U. Serie Generale n. 227 del 30-09-2015), tese ad ottenere una legittima anzianità di inquadramento in piena conformità ai primari criteri adottati, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Marzo 2016 inerente "*Criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo Militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato della Associazione Italiana della Croce Rossa*" (G.U. Serie Generale n. 155 del 05-07-2016).

Questa Organizzazione Sindacale, dopo avere effettuato una approfondita analisi degli atti istruttori appositamente emanati dagli Enti Istituzionali, del citato D.P.C.M. del 25 Marzo 2016, ritiene esprimere alcune considerazioni:

- a) Il processo di inquadramento del personale militare dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, nei ruoli del personale civile del medesimo Ente, di fatto, è stato concepito già in fase istruttoria in maniera difforme rispetto ai parametri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 inerente "*Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale*" (G.U. Serie Generale n. 216 del 17-09-2015), provvedimento quest'ultimo ben più consistente e di complessa applicazione in quanto ha interessato tutto il pubblico impiego.



## Segreteria Generale Nazionale

Tale asserzione è provata dalla circostanza che, nonostante il parere avverso richiesto e rappresentato dal Presidente Nazionale della C.R.I., sono stati volutamente estromessi i criteri di valutazione, ancorché fondamentali per la tutela del personale interessato, relativi:

- al grado rivestito;
  - agli incarichi conferiti sia in ambito militare che in ambito civile dalla Dirigenza dell'Ente, incarichi – peraltro - che stante la carenza nell'organico di determinate figure professionali hanno implicato l'assunzione di rilevanti responsabilità a fronte delle quali, diversamente dal personale civile, i militari CRI non hanno percepito alcuna indennità;
  - anzianità di inquadramento professionale.
- b) Risulta ancor più sgradevole il più favorevole inquadramento assegnato, a conclusione di simile processo di mobilità verso altre Amministrazioni, a favore di alcune qualifiche del personale del Corpo Forestale dello Stato equiparate ai corrispondenti gradi delle FF.AA..

Al fine di rendere ancor più esaustive le legittime argomentazioni rappresentate con la presente nota, si trascrivono i seguenti stralci normativi:

- I. “ritenuto che il personale già appartenente al Corpo Militare della CRI debba essere collocato, nell'ambito dell'area di inquadramento, nella posizione economica da individuarsi sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici dal C.C.N.L. relativo al biennio 2008-2009.” (testo riportato nelle premesse del D.P.C.M. del 25/3/2016);
- II. “il personale nell'ambito funzionale di inquadramento individuato nella tabella “A”, è collocato nella posizione economica indicata, sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici dal C.C.N.L. relativo al biennio 2008/2009”; (testo art. 1 comma 2 del D.P.C.M. del 25/3/2016)

**Di fatto il criterio riportato ai precedenti capoversi I. e II. risulta l'effettivo e sostanziale parametro adottato nei confronti del personale già appartenente al Corpo Militare C.R.I. in servizio continuativo, con il D.P.C.M. del 25/3/2016 ed è esclusivamente a quello che questa Organizzazione Sindacale vuole fare esplicito riferimento nel presente documento.**

Oltre a quanto sopra esposto, si evidenziano i seguenti legittimi principi:

- l'anzianità di servizio nella qualifica rivestita alle dipendenze della pubblica Amministrazione costituisce carattere essenziale dell'impiego pubblico e vale a contraddistinguere lo stesso status del dipendente, che vede riconosciuta in ordine alla stessa un insieme di benefici di carriera ed economici;



## Segreteria Generale Nazionale

- l'anzianità di servizio nel profilo professionale assegnato consente al dipendente pubblico, di fatto, la progressione verticale (giuridica ed economica) da una fascia funzionale a quella superiore e che pertanto la maturazione nel corso degli anni di una certa "anzianità di servizio" tratteggia in modo indelebile la qualificazione professionale del dipendente.

La scrivente Organizzazione Sindacale è assolutamente certa della legittimità dei diritti reclamati e, pertanto, emana il presente atto in piena coerenza al criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare, criterio fortemente voluto ed adottato in sede di emanazione del D.P.C.M. del 25/3/2016, tra quello in godimento nel grado rivestito, nella scala gerarchica del Corpo Militare C.R.I., da ciascun dipendente transitato in mobilità ed il trattamento economico erogato fino al 20 luglio 2016 ed il corrispondente trattamento tabellare attribuito dal 21 luglio 2016 nel profilo professionale (AREA) e nella fascia economica del personale del comparto E.P.N.E..

Alla luce di quanto premesso si sottolinea, ancora una volta, il forte convincimento che debbano essere concretamente e tempestivamente applicati i criteri normativi sinora evidenziati e che venga attribuita a **ciascun dipendente ex militare C.R.I. l'anzianità di inquadramento nel profilo professionale e nella correlata fascia economica corrispondente alla data in cui ciascun dipendente, quale ex militare C.R.I. percepiva, "per approssimazione", il trattamento annuo tabellare riportato nella tabella acclusa.**

**Vale la pena evidenziare che il computo richiesto è di semplice e rapida attuazione in quanto gli uffici amministrativi E.S.A.C.R.I., che gestiscono i procedimenti afferenti il trattamento economico e giuridico del personale dipendente recentemente inviato in mobilità obbligatoria, sono in possesso di tutti gli atti dispositivi stipendiali prodotti, di volta in volta, in maniera individuale, in relazione alle variazioni stipendiali derivanti dalla applicazione di norme legislative emanate.**

In considerazione che codesto Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, sarà posta in liquidazione dal 1 gennaio 2018 e nel fare esplicito riferimento all'art. 10 - bis, ultimo capoverso, della Legge 241/90 e successive modificazioni, si chiede l'emanazione di apposita Determinazione nel senso di cui trattasi che – altresì – venga inoltrata direttamente a ciascun interessato ed alle rispettive Amministrazioni di destinazione, entro trenta giorni dalla data della presente, in osservanza alla tempistica stabilita dall'art. 5 comma 6 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013 e successive modificazioni.

In attesa di urgentissimo e cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.  
DOMENICO MASTRULLI**

GRADO MILITARE RIVESTITO IN ESACRI fino al 20 luglio 2016	INQUADRAMENTO STIPENDIALE MENSILE ATTRIBUITO NEL RUOLO CIVILE AD ESAURIMENTO AI SENSI DEL CCNL 2008/2009 (comprensivo della Indennità Integrativa Speciale)	QUALIFICA DI INQUADRAMENTO NEL RUOLO CIVILE AD ESAURIMENTO dal 21 Luglio 2016	INQUADRAMENTO STIPENDIALE ANNUO ATTRIBUITO NEL RUOLO CIVILE AD ESAURIMENTO AI SENSI DEL CCNL 2008/2009 (comprensivo della Indennità Integrativa Speciale)
Colonnello	3.331,61	DIRIGENTE II FASCIA	39.979,32
Tenente Colonnello	2.255,21	AREA C POSIZIONE ECONOMICA C5	27.062,52
Tenente Colonnello Medico	2.777,90	AREA MEDICA 1^ FASCIA	33.334,80
Maggiore	2.255,21	AREA C POSIZIONE ECONOMICA C5	27.062,52
Capitano	2.255,21	AREA C POSIZIONE ECONOMICA C5	27.062,52
Tenente	1.928,34	AREA C POSIZIONE ECONOMICA C3	23.140,08
Maresciallo Maggiore	1.710,71	AREA B POSIZIONE ECONOMICA B3	20.528,52
Maresciallo Capo	1.710,71	AREA B POSIZIONE ECONOMICA B3	20.528,52
Maresciallo Ordinario	1.710,71	AREA B POSIZIONE ECONOMICA B3	20.528,52
Sergente Maggiore	1.710,71	AREA B POSIZIONE ECONOMICA B3	20.528,52
Sergente	1.615,81	AREA B POSIZIONE ECONOMICA B2	19.389,72
Caporal Maggiore	1.487,80	AREA A POSIZIONE ECONOMICA A3	17.853,60
Caporale	1.441,38	AREA A POSIZIONE ECONOMICA A2	17.296,56